

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 1962

Costruzione in Napoli di impianti sportivi

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato olimpico internazionale (C.I.O.), riunitosi ad Atene il 15 giugno scorso, deliberò di accogliere la candidatura posta dalla città di Napoli di essere scelta come sede dei Giochi del Mediterraneo del 1963.

La scelta del C.I.O., è bene notare, non avvenne senza contrasti data la concorrente richiesta di altre città, quali Atene ed Alessandria, che si contendevano l'assegnazione dei giochi.

A tale importante manifestazione, che avrà luogo nel periodo estivo del 1963, parteciperanno i Paesi tributari del bacino del Mediterraneo ed è indubbio che, nonostante gli oneri che essa comporta, benefici molteplici ne deriveranno alla città ospitante, principalmente sotto il profilo economico, turistico e sportivo, con effetti che si protrarranno nel tempo, certamente oltre la breve durata dei giochi.

L'onere previsto col presente disegno di legge a carico del bilancio dello Stato mira inoltre a potenziare e migliorare l'attrezzatura sportiva della città di Napoli.

Come appare dall'articolo 1 del disegno di legge, la spesa per la quale si chiede la autorizzazione è di un miliardo di lire per la costruzione del palazzo dello sport, lo ammodernamento del campo del Vomero e l'eventuale esecuzione di altri impianti sportivi da mettere a disposizione della gioventù partenopea.

Mentre per la costruzione del palazzo dello sport la spesa prevista è di circa lire 550.000.000, secondo il progetto approvato dal C.O.N.I., da preliminari accertamenti risulta che con le restanti lire 450.000.000 potrà provvedersi all'esecuzione delle altre opere sportive, considerando un prudentiale margine di oscillazione dei costi; tutta-

via nel caso di maggiori oneri, imprevedibili per ora, la spesa potrà ugualmente essere contenuta nei limiti del miliardo di lire, con la rinuncia all'esecuzione di qualche impianto sussidiario sia nel compendio del palazzo dello sport, sia nel campo del Vomero.

L'area sulla quale dovrà essere costruito il palazzo dello sport sarà messa a disposizione dal Comune di Napoli.

Apposite convenzioni (articoli 2, 3, 4) da stipularsi a tempo debito con l'intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo, regoleranno il trasferimento in proprietà del palazzo dello sport al Comune di Napoli, con l'obbligo, per questo, di assicurarne la destinazione permanente e prov-

vedere alla gestione e manutenzione relative; saranno del pari determinati i rapporti fra la Gioventù italiana (G.I.) proprietaria del campo del Vomero, ed il Comune stesso attuale affittuario dell'impianto.

Le cennate convenzioni prevederanno altresì a consentire l'utilizzazione degli impianti da parte della popolazione scolastica locale.

Il richiamo alle norme contenute nel regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, vuole riaffermare la particolare procedura prevista dalle leggi in vigore per l'approvazione dei progetti di costruzione degli impianti sportivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 1963 è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la costruzione in Napoli, a cura del Ministero dei lavori pubblici, del Palazzo dello sport, per l'ammodernamento del campo del Vomero e per la esecuzione di altri lavori negli impianti sportivi locali.

La ripartizione della spesa per la realizzazione delle singole opere previste è disposta con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

I progetti delle opere di cui al presente articolo sono approvati ai sensi del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo stipulerà una convenzione con il comune di Napoli con la quale il Palazzo dello sport, da costruirsi su terreno di proprietà comunale, sarà trasferito in proprietà al Comune stesso.

Il comune di Napoli è tenuto ad assicurare la destinazione permanente dell'impianto alle sue specifiche finalità ed a curarne la gestione e la manutenzione.

Art. 3.

L'esecuzione delle opere di ammodernamento del campo del Vomero, di proprietà

della Gioventù italiana, è subordinata ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del turismo e dello spettacolo, la Gioventù italiana e il comune di Napoli.

Art. 4.

Le convenzioni di cui alla presente legge saranno approvate con decreti del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Art. 5.

I lavori previsti dalla presente legge sono urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

La spesa prevista nel precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1962-63 e lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1963-64.

Alla spesa di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.